

STATUTO DEL "CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI DELL'ELBA"

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE

Ai sensi della Legge 164 del 1992 è costituito un consorzio volontario di tutela dei vini "ELBA" di cui al D.M. 17 ottobre 1994, denominato "CONSORZIO DI TUTELA DEI VINI DELL'ELBA".

Il Consorzio è un'associazione intraprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine dei relativi vini, costituiti a norma del D.M. 4 giugno 1997, numero 256 (duecentocinquantasei).

Esso è inoltre disciplinato dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

ARTICOLO 2

DURATA

Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta), salvo proroga.

ARTICOLO 3

SEDE

Il consorzio ha sede legale in Portoferraio, Via ~~Elbano Gasperi n. 6~~ *via Carducci 102*

Il consorzio può istituire e sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonchè gli uffici di rappresentanza in Italia ed all'estero.

ARTICOLO 4


SCOPI

Lo scopo essenziale ed oggetto principale del Consorzio consiste nel:

1°) - tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine "Elba" ed eventuale indicazione Geografica Tipica dei vini prodotti sul territorio dell'Isola d'Elba,

nonchè:

2°) - svolgere tutte le attività e compiti attribuiti al Consorzio



sorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla Legge 164 (centosessantaquattro) del 1992 e relativi regolamenti ed in particolare:

a) - collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/1992;

b) - organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione ed alla commercializzazione ciascuna delle denominazioni, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse;

c) - praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare la/le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall'usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio; anche costituendosi parte civile;

d) - attuare tutte le misure per valorizzare direttamente ed indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico dell'immagine;

e) - collaborare con enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione ed al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti tutelati.

3°) - Il Consorzio inoltre può:

a) - proporre la disciplina regolamentare delle rispettive denominazioni dei vini;

b) - espletare funzioni consultive ed operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denunce di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all'articolo 23 (ventitre), della legge 164/1992 e di quant'altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;

- c) - curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all'utilizzo della o delle denominazioni;
- d) - istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate;
- e) - aderire e/o collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche;
- f) - aderire e/o collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte;
- g) - aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopi di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;
- h) - previa convenzione relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l'utilizzo da parte di altri consorzi delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l'autonomia ai sensi dell'articolo 7 (sette), comma 3 (tre) del D.M. 4 giugno 1997 numero 256 (duecentocinquantasei).


Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio può inoltre richiedere:

- a) - di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull'applicazione della legge 164/1992, nei confronti dei propri associati;
- b) - l'autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 21 (ventuno) della legge 164/1992.

ARTICOLO 5

REQUISITI E MODALITA' DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni D'Origine tutelate dal Consorzio (attuali e future) che esercitano uno o più attività produttive (viti-coltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento) ed in parzi-



colare:

- a) - gli imprenditori agricoli, singoli o associati, esercenti uno o più delle predette attività produttive;
- b) - gli imprenditori commerciali e cooperative sociali che attuano la vinificazione ed eventualmente l'imbottigliamento;
- c) - tutti coloro che nell'ambito della zona di produzione e vinificazione esercitano l'imbottigliamento ed il commercio, nelle sue varie forme, del vino tutelato.

L'ammissione al consorzio è garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione e deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:

- 1°) - l'esatta denominazione o ragione sociale dell'impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
- 2°) - l'indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell'impresa agricola o commerciale;
- 3°) - gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese Sezione speciale imprenditori agricoli per la categoria dei produttori; Sezione Ordinaria per gli imprenditori non agricoli;
- 4°) - per i viticoltori gli estremi d'iscrizione, nonché la superficie iscritta al relativo Albo dei Vigneti della denominazione "Elba";
- 5°) - l'indicazione delle attività effettivamente svolte;
- 6°) - la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti;
- 7°) - la dichiarazione di consentire al Consorzio e a enti di categoria cui il Consorzio aderisce, nonché a soggetti affidatari di dati inerenti l'amministrazione del Consorzio a fini gestionali, il trattamento dei dati personali ed aziendali relativi allo svolgimento della propria attività economica ai sensi della legge 675/1996 per fini:
 - a) - contabili, amministrativi, statistici;
 - b) - di comunicazione e diffusione anche in ambito interna-

zionale a fini di informazione commerciale, pubblicitaria e di ricerche di mercato.

Il consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.

Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all'articolo 23 (ventitre).

ARTICOLO 6

SOCI ONORARI

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l'invito espresso dall'assemblea del Consorzio, di farne parte. L'adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso.

Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma non di voto.


Ai soci onorari non si applicano gli articoli 8 (otto), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici) e 12 (dodici) dello statuto.

ARTICOLO 7

OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi:

- 1) - osservanza rigorosa dei vigenti disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
- 2) - versamento della quota fissa di iscrizione per l'accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione. La quota di iscrizione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio;
- 3) - rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio, nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;
- 4) - la commisurazione del prodotto ottenuto, ai fini del pagamento dei contributi periodici, deve venire effettuata sulla base delle denunce presentate nella campagna vendem-



miale immediatamente precedente e del vino effettivamente imbottigliato nell'anno precedente così come risultante dalle operazioni riportate sui registri di imbottigliamento; i criteri per il calcolo dei contributi saranno determinati con apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria e da questa potranno essere modificati;

5) - versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea, ancorchè posti a carico di singole categorie o sottocategorie di associati, nel rispetto dei criteri deliberati dall'assemblea ordinaria, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie ed ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;

6) - assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell'accertamento dell'esatto adempimento degli obblighi assunti;

7) - diritto di partecipazione alle attività del Consorzio alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi.

Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dalla iscrizione.

ARTICOLO 8

SANZIONI

Il consorzio può vincolare i propri associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell'immagine e del prestigio della o delle denominazioni tutelate.

Nei confronti dell'associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell'infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

a) - censura con diffida;

b) - sanzioni pecuniarie fino a un numero di 3 (tre) volte il contributo annuale vigente all'atto della violazione;

c) - esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l'interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata

A.R. a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni.

I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.

Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l'interessato può instaurare controversia ricorrendo al collegio arbitrale, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 23 (ventitre).

Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell'irrogazione delle sanzioni.

ARTICOLO 9

PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione.

In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non potrà pretendere la restituzione di alcun contributo versato ancorchè il rapporto si risolva in corso di esercizio.

ARTICOLO 10

RECESSO

Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio, quando:

- a) - l'associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
- b) - nel caso di dimissioni;
- c) - negli altri casi normativamente previsti.

La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto fra le parti alla chiusura dell'esercizio in corso, salvo quanto previsto all'ultimo comma dell'articolo 7 (sette).

ARTICOLO 11

DECADENZA



Decade dal diritto di far parte del Consorzio, l'associato che:

- a) - abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l'ammissione;
- b) - abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso e la proprietà della propria azienda;
- c) - si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio. In caso di decesso l'erede ha facoltà di subentrare, salvo diniego per giusta causa. Avverso la delibera di diniego l'interessato può appellarsi al collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all'articolo 23 (ventitre).

ARTICOLO 12

ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l'associato che:

- a) - sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
- b) - abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
- c) - senza giustificato motivo si renda moroso, per oltre un anno, nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo;
- d) - sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
- e) - svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
- f) - negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L'esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell'esclusione.

Sull'esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 (quindici) giorni dalla delibera mediante raccomandata A.R.

L'interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al collegio arbitrale nei modi e nei termini previsti nell'arti-

colo 23 (ventitre).

ARTICOLO 13

ORGANI

Sono organi del Consorzio:


- l'assemblea generale dei consorziati;
- il consiglio di amministrazione;
- il presidente del Consorzio;
- il collegio sindacale.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All'assemblea ordinaria spetta il compito di:

- 1) - determinare l'indirizzo generale dell'attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
- 2) - deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell'esercizio, nonché sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di Amministrazione e relativi contributi;
- 3) - eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;
- 4) - eleggere il Presidente del Consorzio e uno o più Vice - Presidenti su proposta del Consiglio;
- 5) - approvare l'eventuale regolamento per l'uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;
- 6) - nominare i revisori dei conti, scelti anche fra persone estranee al consorzio e il suo presidente, stabilendone il compenso;
- 7) - deliberare sull'adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
- 8) - ratificare le decisioni del consiglio di amministrazione in merito alla determinazione ed applicazione dei contributi straordinari dovuti dai soci;
- 9) - modificare le unità di conto come individuate dal regolamento menzionato all'articolo 7 (sette), capoverso 4^o;
- 10) - deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottopo-



sti dal Consiglio di Amministrazione.

Si considera straordinaria l'assemblea convocata su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare:

- a) - sulle modifiche da apportare al presente statuto;
- b) - sullo scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;
- c) - sulla messa in liquidazione del consorzio e relativi nomina poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

ARTICOLO 15

MODALITA' DI VOTO

All'assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi.

I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati in base alle quantità di prodotto denunziate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, con le modalità previste dal regolamento (al punto 4 dell'articolo 7 (sette)), per il calcolo del contributo annuale come specificato dal regolamento stesso. A ogni socio spetta comunque almeno un voto. Ogni singolo socio non può essere portatore di delega per più di 2 (due) soci.

ARTICOLO 16

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati.

La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati e alla stessa intervengono componenti del Colle-

gio Sindacale; essa è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice - presidente o dal Consigliere più anziani. Il presidente dell'assemblea nomina il segretario della stessa, anche non socio.

Spetta al presidente dell'assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine consortile, determinati ai sensi dell'articolo 15 (quindici) ed in seconda convocazione, quando sia presente almeno il 20% (venti per cento) dei soci rappresentativi del 30% (trenta per cento) dei voti. Le relative deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai soci presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i due terzi dei voti spettanti all'intera compagine consortile e le relative deliberazioni vengano adottate col voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti spettanti all'intera compagine sociale;
- in seconda convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti stessi e le relative deliberazioni vengono adottate col voto favorevole di almeno un terzo dei voti spettanti all'intera compagine sociale.

La seconda convocazione, sia dell'assemblea ordinaria che straordinaria, può aver luogo dopo un'ora dalla prima convocazione.


Delle riunioni di assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 17

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) membri eletti dall'assemblea.

La composizione del consiglio deve prevedere un'equa rappre-



sentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio. Possono essere presenti nel Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, esperti vitivinicoli o rappresentanti delle Pubbliche Amministrazioni, su conforme delibera assembleare.

L'assemblea elettiva può esprimere il proprio voto solo ai candidati indicati sulle schede elettorali.

Il consiglio di amministrazione uscente nomina un apposito comitato elettorale che provvede alla composizione delle liste ed alle modalità dello svolgimento delle elezioni.

Ciascun associato può eleggere solo i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati della categoria e le preferenze non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentarla nel consiglio.

Qualora l'associata svolga contemporaneamente più attività produttive e ne versi i relativi contributi, può votare con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle categorie di appartenenza.

I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina, che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti.

I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da tre sedute consecutive decadono dalla carica.

I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l'assemblea.

Spetta al consiglio, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Il consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti indica tra i suoi membri, i candidati alla carica di Presidente e di Vice - Presidente (anche 2).

Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure a un Comitato Esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.

ARTICOLO 18

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente del Consorzio, o in sua assenza da uno dei Vice - Presidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno è effettuata a mezzo lettera da spedirsi non meno di 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vice - Presidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.


ARTICOLO 19

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio deliberare il sostenimento e le relative modalità di copertura dei costi aggiuntivi di gestione nel caso di esercizio delegato di attività di competenza degli organismi pubblici come previsto dall'articolo 21 (ventuno) della legge 164/1992, concordando anche con l'autorità delegante l'ammontare di specifici rimborsi a carico dei richiedenti il servizio. Esso deve decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l'attuazione degli scopi del Consorzio.

Il consiglio di amministrazione deve anche proporre annualmente all'assemblea, oltre al rendiconto, il bilancio preven-



tivo ed il contributo base per il calcolo delle quote associative da richiedere ai soci a copertura.

ARTICOLO 20

PRESIDENTE DEL CONSORZIO

Il presidente:

- 1) - ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;
- 2) - ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari e amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;
- 3) - rilascia quietanze liberatorie per l'incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;
- 4) - può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
- 5) - presiede le riunioni delle assemblee e del consiglio di amministrazione;
- 6) - vigila sull'esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del consorzio;
- 7) - può delegare, con speciale procura alcune delle sue funzioni al o ai Vice - Presidenti e/o al Direttore.

In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice - Presidente, su precisa delega del Consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 21

COMITATO E COMMISSIONI TECNICHE

Qualora il consorzio sia competente per più denominazioni, può essere nominato un apposito comitato per ciascuna di esse.

Il consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si deve tener

conto degli specifici interessi delle categorie produttive. Tali comitati e commissioni sono formati da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e possono venir integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.

La presidenza spetta ad un consigliere di amministrazione. Con apposito regolamento è istituita la commissione d'assaggio del o dei vini tutelati.

ARTICOLO 22

COLLEGIO SINDACALE

I membri del collegio sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio sindacale è nominato dall'assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il presidente del Collegio.


Il collegio sindacale:

- a) - vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonchè sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto;
- b) - assiste alle adunanze dell'assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
- c) - esamina il rendiconto consuntivo riferendone all'assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.

ARTICOLO 23

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie derivanti dall'applicazione di questo statuto, che dovessero insorgere tra il consorzio e ciascun associato oppure tra gli stessi associati (ivi compresi i loro legittimi eredi) connesse all'interpretazione ed applicazione del presente statuto e di eventuali regolamenti, nonchè quelli derivanti da deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione vengono sottoposte alla decisione arbitrale di un collegio di tre arbitri, di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo (ove manchi l'ac-



cordo dei due arbitri già nominati) su richiesta della parte più diligente, dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Livorno.

Il collegio arbitrale, che ha sede presso la Pretura Circondariale di Livorno - Sezione Distaccata di Portoferraio, giudica secondo equità nelle forme dell'arbitrato rituale ai sensi dell'articolo 2 (due), comma 1 (uno), lettera i) del D.M. 4 giugno 1997, numero 256 (duecentocinquantasei).

Il ricorrente, a pena di decadenza, deve notificare all'altra parte la nomina del proprio arbitro entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.

Il ricorso deve essere presentato al Collegio Arbitrale, entro trenta giorni dalla formale accettazione dei tre arbitri ai sensi dell'articolo 813 (ottocentotredici), del Codice di Procedura Civile.

ARTICOLO 24

DIRETTORE / SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO

La Direzione del Consorzio, potrà essere affidata ad un Direttore / Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità ritenute più idonee.

Il Direttore / Segretario che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:

- ha la responsabilità dell'Ufficio e dei servizi consorziati;
- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;
- interviene con voto consultivo alle sedute degli organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche.

L'altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Il direttore e tutto il personale del consorzio sono tenuti al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 25

REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di amministrazione e sottoposto all'approvazione dell'assemblea.

Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del direttore, le attribuzioni delle commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.

ARTICOLO 26

FONDO CONSORTILE

Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili ed immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.

E' vietata la distribuzione anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o patrimonio, durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Nessun altro diritto a contenuto patrimoniale può comunque derivare dal vincolo associativo.

ARTICOLO 27

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale ha inizio dal 1° gennaio e termina al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 28


LIQUIDAZIONE

Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli articoli 2.275 (duemiladuecentosettantacinque) e seguenti del Codice Civile.

Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio sociale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 29

MARCHIO CONSORTILE



La disciplina per l'adozione e l'uso del marchio consortile dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall'articolo 19 (diciannove), comma 1, lettera d) della Legge 164/1992 e relativo Reg.to D.M. 256/97.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciale relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.

Firmato:

Mario BOLANO
TALLINUCCI Nilo
Giuliano GRAZZINI
Vanda FRAGIACOMO
CARLETTI Roberta
ARRIGHI Sergio
Giuliana FORESI
Lorenzo CAPITANI
FIORETTI Marcello
Ugo LUCCHINI
Pietro PAOLINI
Mario PAVOLETTI
ZINI Sergio
SAPERRE Italo Andrea
Giuseppe CAMERINI
ROCCHI Rosa Maria
MAZZARRI Paolo
GALLETTI Dimitri
GALLETTI Gelsomino
SBARRA Severino
MARTORELLA Francesco
David MORELLI Notaio